

Ricorso di Antonello Violetti e altri contro Commissione delle Comunità europee presentato l'11 gennaio 2005

(Causa T-22/05)

(2005/C 82/67)

(Lingua processuale: il francese)

L'11 gennaio 2005, Antonello Violetti abitante in Cittiglio (Italia) e altri 12 dipendenti, rappresentati dall'avv. Eric Boigelot, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

1. ordinare l'esibizione di tutti i fascicoli riguardanti i ricorrenti e timbrati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
2. ordinare l'esibizione della relazione conclusiva dell'indagine interna svolta nei confronti dei ricorrenti;
3. annullare l'indagine svolta nei confronti dei ricorrenti;
4. annullare la nota dell'OLAF contenente la notifica dell'indagine e l'informazione delle autorità giudiziarie italiane;
5. annullare la relazione d'indagine trasmessa alle autorità giudiziarie italiane;
6. annullare ogni atto successivo e/o relativo a tali decisioni che dovesse intervenire successivamente al presente ricorso;
7. condannare la Commissione al pagamento del risarcimento dei danni, stimati ex bono et aequo in EUR 30 000 per ciascun ricorrente, con riserva e aumentarlo e/o diminuirlo nel corso del procedimento;
8. condannare, comunque, la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti:

L'OLAF informava i ricorrenti che era stata aperta un'indagine interna avente ad oggetto l'applicazione del regime di assicurazione contro gli infortuni. In seguito a tale notifica i dipendenti interessati chiedevano di avere accesso ai loro fascicoli medici. Tale accesso veniva loro negato.

Il motivo deduce la violazione dell'art. 73 dello Statuto del personale e dell'art. 28 del regime applicabile agli altri agenti, violazione della normativa relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, nonché violazione dei principi generali del diritto, come il principio di buona amministrazione, il principio di parità di trattamento, come pure violazione del dovere di

sollecitudine e dei principi che impongono all'OLAF e alla Commissione di emanare una decisione unicamente sulla base di motivi legalmente ammissibili, cioè pertinenti e non affetti da errore manifesto di valutazione.

I ricorrenti ritengono altresì che il regolamento 1073/1999⁽¹⁾ e la decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE⁽²⁾ sono illegittime e, di conseguenza, invocano un'eccezione di illegittimità ai sensi dell'art. 241 del Trattato CE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 maggio 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione della Commissione 2 giugno 1999, 1999/396/CE, CECA, Euratom, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità (GU L 159, pag. 57).

Ricorso del sig. Eric Gippini Fournier contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2005

(Causa T-23/05)

(2005/C 82/68)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 gennaio 2005 il sig. Eric Gippini Fournier, residente in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Anouk Theissen, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

1. annullare la decisione di accordare zero «punti di priorità DG» al ricorrente nell'ambito dell'esercizio di promozione 2003; la decisione di rigetto del suo ricorso al comitato di promozione diretto all'attribuzione al ricorrente di «punti di priorità DG» (o di punti «di appello» o di punti di priorità indipendentemente dalla loro denominazione); la decisione di rifiutare l'attribuzione di punti di priorità per lavori nell'interesse dell'istituzione ai sensi dell'art. 9 delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto;

2. condannare la Commissione a pagare al ricorrente la somma di euro 2 500 a titolo di risarcimento del danno morale subito;
3. condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

Il ricorrente, dipendente della Commissione distaccato presso la Corte di giustizia nell'interesse del servizio dal 1° marzo 2002 al 6 ottobre 2003, fa valere un'eccezione di illegittimità contro le disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto a causa di un mancata comparazione dei suoi meriti con quelli di altri dipendenti di altre direzioni generali. Egli fa valere anche che la maggior parte delle categorie di punti di priorità sarebbero illegittime in quanto contrarie all'art. 45 dello Statuto e al principio di non discriminazione.

Il ricorrente fa valere una violazione degli artt. 5, 25, 43 e 45 dello Statuto, dell'art. 2, n. 1, secondo comma, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 43 dello Statuto, nonché dell'art. 2, n. 1, e dell'art. 6, nn. 3, 4 e 5, delle disposizioni generali di esecuzione dell'art. 45 dello Statuto. Il ricorrente fa valere anche una violazione dei principi di proporzionalità, di non discriminazione, di parità di trattamento, e di tutela del legittimo affidamento. Il ricorrente sostiene infine che vi sarebbe un stato vizio di procedura, sviamento di potere, assenza di motivazione e di notificazione dei diversi atti e decisioni, nonché errori manifesti di valutazione.

Ricorso proposto il 21 gennaio 2005 dalla Standard Commercial Corporation, dalla Standard Commercial Tobacco Corporation e dalla Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation contro la Commissione delle Comunità europee

(Causa T-24/05)

(2005/C 82/69)

(lingua processuale: l'inglese)

Il 21 gennaio 2005 la Standard Commercial Corporation, con sede in Wilson, North Carolina (USA), la Standard Commercial Tobacco Corporation, con sede in Wilson, North Carolina (USA) e la Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation, con sede in Vaduz (Liechtenstein), rappresentate dagli avv.ti M. Odriozola, M. Marañón e A. Emch, hanno presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 20 ottobre 2004, caso COMP/C.38.238/B.2 - Settore del tabacco greggio in Spagna, nella parte che si riferisce alle ricorrenti;
- condannare la Commissione a pagare le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Nella decisione impugnata la Commissione ha constatato che le ricorrenti, al pari di altre imprese, hanno violato l'art. 81, n. 1, CE concludendo accordi e/o pratiche concordate, nel periodo 1996-2001, diretti a fissare ogni anno il prezzo medio (massimo) di consegna di ciascuna varietà di tabacco greggio (tutte le qualità) e a ripartire i quantitativi di ciascuna quantità di tabacco greggio da acquistare. La Commissione ha inoltre constatato che per gli ultimi tre anni (1999-2001) essi avevano inoltre concordato tra di loro un sistema di prezzi minimi e massimi per livello qualitativo di ciascuna varietà di tabacco greggio e condizioni aggiuntive.

A sostegno della loro domanda le ricorrenti adducono anzitutto che la Commissione ha a torto applicato l'art. 81, n. 1, CE e l'art. 23 del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾ nel considerare le ricorrenti responsabili per violazioni commesse dalle loro controllate. Secondo le ricorrenti, la Commissione non ha provato né che le ricorrenti erano in una posizione tale da poter esercitare un'influenza decisiva sulle loro controllate durante l'intero periodo della violazione né che esse hanno effettivamente esercitato un'influenza sulla politica delle controllate. In subordine, le ricorrenti sostengono anche che la Commissione ha avanzato motivi insufficienti per considerarle responsabili delle violazioni delle loro controllate.

Le ricorrenti affermano inoltre che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento non avendo applicato alle ricorrenti i criteri applicati nell'escludere la responsabilità di altre compagnie madri per le controllate che hanno partecipato alla violazione di cui trattasi. Ciò comprende il non aver preso in considerazione che l'interesse di una delle ricorrenti nella propria controllata era di natura meramente finanziaria benché la Commissione abbia escluso la responsabilità di un'altra società madre esattamente per tali ragioni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, del 4 gennaio 2003, pag. 1).